

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 27**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze

*(Parere ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2011, n. 214)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 luglio 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D17/13

Roma, 24 luglio 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2011, n. 214, lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al parere reso sul provvedimento dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 maggio 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DRP/I/XVII/D17/13

Roma, 30 luglio 2013

Dott. Daniele Piccione  
Capo Ufficio Atti non legislativi  
Servizio Assemblea  
Senato della Repubblica  
R O M A

Caro collega,

facendo seguito alla nota del 24 luglio 2013, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Le invio copia della relazione illustrativa relativa al medesimo schema di provvedimento.

Con i migliori saluti.

  
Daniele Ravenna

## Relazione illustrativa

L'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'emanazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, che disponga:

- la classificazione per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la determinazione, per ciascuna fascia, del compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione delle società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

La norma in questione prevede, inoltre, che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi possa essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate e che, per tenere conto dei mutamenti di mercato e dell'inflazione, tali fasce e l'importo massimo dei compensi siano rideterminati almeno ogni tre anni.

Ai fini dell'emanazione del suddetto decreto, il Ministero si è avvalso del supporto scientifico offerto dalla *Luiss Business School*, costituendo un gruppo di lavoro tra gli Uffici del Dipartimento del Tesoro e quest'ultima, finalizzato all'individuazione degli indicatori richiesti dalla legge.

Come è noto, il quadro normativo di riferimento è profondamente mutato nel corso degli ultimi mesi, a seguito delle nuove disposizioni introdotte nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

Infatti, con le modifiche all'articolo 23-bis, apportate dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in particolare, dall'art. 2, commi 20-*quater* e 20-*quinquies*), è stato introdotto un espresso limite *ex lege* per i compensi agli amministratori con deleghe delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, commisurato al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Sull'interpretazione dello stesso articolo 23-bis, in seguito alle richiamate modifiche, si è altresì espresso il Consiglio di Stato – Adunanza Generale (parere n. 13649 dell'11 febbraio 2013), che in mancanza di espressa abrogazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 23-bis, ha confermato la necessità di procedere alla emanazione del decreto per *“la classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012”* e *“calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori”*.

Sullo schema di decreto, è stato acquisito, inoltre, il parere favorevole n. 2648/13 del 10 giugno 2013 del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, che ha altresì formulato alcune osservazioni in merito.

Le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte accolte, ad eccezione di quella relativa alla opportunità di allargare la terza fascia e ricondurre la seconda entro una banda di oscillazione più contenuta.

Al riguardo, dalle simulazioni effettuate dal Dipartimento del tesoro –sia elaborando i dati di valore della produzione e di numero dipendenti riferiti dell'ultimo esercizio, come indicato nella formulazione iniziale del decreto, sia elaborando gli stessi nella media del triennio come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato- risulta che le 18 società controllate dal Ministero non ricomprese nella fascia 1, risultano equamente ripartite nelle altre due fasce: nella fascia 2 ricadrebbero 10 società e, nella fascia 3, sarebbero ricomprese le restanti 8 società. Pertanto, alla luce di tali risultanze, si è ritenuto di poter confermare i valori dei parametri già indicati.

Il presente decreto è, pertanto, attuativo della normativa vigente, e tiene conto dell'indirizzo interpretativo e del parere, di cui sopra, resi dallo stesso Consiglio di Stato.

Infine, le disposizioni nello stesso contenute tengono anche conto dei risultati di un ulteriore studio della LUISS, elaborato, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per tener conto delle novità normative nel frattempo intervenute.

Ciò premesso, si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

L'articolo 1 individua il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. In particolare, in linea con il disposto normativo, si prevede che le disposizioni del decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché alle società non quotate, controllate dalle suddette società.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate, con ciò riprendendosi i contenuti del parere n. 125227P dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso in data 19 marzo 2013.

In particolare, l'Avvocatura, per società quotate come definite dall'articolo 34, comma 38, del decreto legge 179/2012 ha ritenuto debbano intendersi tutte le società che hanno emesso o emetteranno strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, anche diversi dalle azioni; in concreto, l'Avvocatura ha ritenuto non rilevante il momento (anteriore o successivo all'entrata in vigore della stessa disposizione) di effettiva emissione degli strumenti finanziari quotati.

L'Avvocatura ha, inoltre, ritenuto che la deroga per le società quotate - come sopra definite - prevista dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 debba intendersi come estesa anche alle società non quotate controllate dalla stessa società quotata.

## Articolo 2 (Classificazione delle società per fasce di complessità)

L'articolo individua tre indicatori quantitativi, desumibili dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti, idonei a classificare in fasce le società rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e tali da sintetizzare un giudizio sulla complessità organizzativa e gestionale delle società stesse. Essi sono: a) "valore della Produzione"; b) "investimenti", c) "numero dei dipendenti". Il valore di tali indicatori va desunto dal valore medio degli ultimi tre esercizi.

Per considerare una società appartenente ad una determinata fascia devono sussistere tutti e tre i valori previsti per quella fascia.

In deroga a tali requisiti, per garantire coerenza anche rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti dalle società, qualora un'azienda di terza fascia avesse un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, viene automaticamente classificata nella fascia 2.

Si fa presente, infine, che la costituenda società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo ancora classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, viene inserita nella fascia 1.

## Articolo 3 (Limite massimo degli emolumenti)

Il comma 1 indica il criterio utilizzato per la individuazione del limite ai compensi: il limite massimo è determinato adottando un criterio "proporzionale" (100%, 80%, 50%), applicato al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della Giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 individua i soggetti a cui applicare tale tetto massimo di riferimento: all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

Si è inoltre previsto (comma 3) che, nei casi di cumulo di incarico dirigenziale (sorto anteriormente al settembre 2007 - si veda art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007) con la carica di amministratore, il limite retributivo fissato dal decreto si applica ai due compensi cumulati. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell' art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007, coloro che sono amministratori della società, con cui è instaurato un rapporto di lavoro anteriore alla data del 28 settembre 2007, non sono stati collocati di diritto in aspettativa senza assegni. Il comma 3, inoltre, prevede che, qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dal comma 2 per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, comma 3.

Il comma 4 prevede che ai Presidenti delle società, ai quali, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del D.L. n. 95 del 2012, siano conferite deleghe operative, l'emolumento deliberato, ai sensi

dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, non possa essere superiore al trenta per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della stessa società.

Il comma 5, per evitare dubbi interpretativi, specifica che i limiti massimi si applicano all'ammontare complessivo dei compensi, considerando anche i benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

Il comma 6 individua, nell'ambito dei limiti di cui al comma 2 e 4, l'ampiezza delle deleghe e principi oggettivi e trasparenti come criteri indicativi per i Consigli di amministrazione, che, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei limiti stabiliti, dovranno determinare in concreto il compenso. Pertanto, il limite indicato per ciascuna fascia deve essere considerato unicamente come importo massimo dei compensi e che gli stessi andranno determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle deleghe effettivamente attribuite, sulla complessità dell'incarico, sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, nonché su altri criteri oggettivi.

#### **Articolo 4 (Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'Assemblea)**

Tale articolo definisce meglio i contenuti dell'informativa sulle politiche retributive che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deve fornire all'assemblea, stabilendo il contenuto minimo della relazione illustrativa.

Tale relazione deve essere trasmessa ogni anno dalle Società al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, sulla base delle relazioni ricevute, trasmette annualmente alla Camere un rapporto sullo stato di attuazione del decreto.

#### **Articolo 5 (Efficacia)**

L'art. 4 prevede che il decreto abbia efficacia dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



8184  
-----  
VARIE

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE VII


Roma, 03/07/2013

Uff.: I

Prot. n. 51641

All' Ufficio Legislativo-Economia

SEDE



e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato

SEDE

OGGETTO: Nota UL prot.: 3184/VARIE/7388 del 13 giugno 2013, concernente "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze".

Si fa riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato trasmesso il parere n. 2648/13 reso dal Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli atti normativi, in ordine allo schema di decreto di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nel richiamato parere, il Consiglio di Stato, nell'esprimere preliminarmente l'aderenza del testo proposto alla normativa primaria, formula le seguenti osservazioni:

1. suggerisce di riformulare, più semplicemente, il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto nel seguente modo : " *Le società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto*";
2. nell'ambito degli indicatori dimensionali quantitativi presi a riferimento al fine della definizione delle fasce, ossia valore della produzione, numero dei dipendenti e investimenti, rappresenta l'opportunità " *di modificare la disposizione nel senso di desumere il valore di tutti e tre gli indicatori dal valore medio degli ultimi tre esercizi*";
3. rileva che nella fascia 2 risulterebbe ricompresa " *una platea vastissima di società, tutte collocabili in una area che moltiplica per dieci i valori che separano la terza fascia dalla*



*prima*". Il Consiglio di Stato ravvisa l'opportunità di "allargare la terza fascia e ricondurre la seconda fascia entro una banda di oscillazione più contenuta".

4. suggerisce che venga valutata l'opportunità di una trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto al Ministro dell'economia e delle finanze e di una elaborazione di una relazione da parte del Ministero sullo stato di attuazione della normativa alle Camere.

Al riguardo, relativamente alle osservazioni sub 1) e sub 2), si concorda e pertanto le stesse sono recepite nel nuovo schema di decreto che si allega.

Con riferimento, alla osservazione sub 3) concernente l'asserita eccessiva ampiezza della fascia 2, dalle simulazioni effettuate – sia elaborando i dati di valore della produzione e di numero dipendenti riferiti dell'ultimo esercizio come nella precedente formulazione, sia elaborando gli stessi sulla media del triennio come suggerito dallo stesso Consiglio di Stato nella osservazione sub 2) – risulta (v. allegato 1 e 2) che le 18 società controllate dal Ministero non ricomprese nella fascia 1, risultano equamente ripartite nelle altre due fasce: nella fascia 2 ricadrebbero 10 società e, nella fascia 3, sarebbero ricomprese le restanti 8 società.

Alla luce di tali risultanze, ad avviso dello scrivente Dipartimento si ritiene di confermare i valori dei parametri indicati nello schema di decreto, presi a riferimento per la classificazione in fasce delle società controllate dal Ministero.

Quanto, infine, alla osservazione sub 4), non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento della proposta avanzata dal Consiglio di Stato.

Tutto ciò premesso, si trasmette il nuovo schema di decreto - modificato per tener conto del parere del Consiglio di Stato (si veda: penultimo capoverso delle premesse; articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; inserimento dei commi 3 e 4 all'articolo 4) – che, ove si concordi, potrà essere trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VLLV

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

**VISTO** l'articolo 2389 del codice civile recante disposizioni in materia di compensi agli amministratori di società;

**VISTO** l'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede speciali disposizioni in riferimento ai compensi degli amministratori di società non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 del citato articolo 23-bis, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e che, per ciascuna fascia, è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate;

**VISTO** in particolare, il comma 5-bis del predetto articolo, introdotto dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (di seguito "decreto legge 95/2012"), che stabilisce che il compenso previsto, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori;

**VISTO** l'articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la lettera *d*), che prevede che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative;

**VISTO**, altresì, l'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 95/2012, che prevede che al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno;

**VISTO**, l'articolo 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244 del 2007 che stabilisce, tra l'altro, che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro – instaurato successivamente alla data del 28 settembre 2007 - con società a partecipazione pubblica o loro

partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso amministratori della società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità;

**VISTO** l'articolo 34, comma 38, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito "decreto legge 179/2012") che stabilisce che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

**VISTO** l'articolo 19, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale l'articolo 2497, primo comma, del codice civile, concernente la responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento delle società, si applica ai soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, che stabilisce che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione;

**VISTA** la nota n. 8104 del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione per l'anno 2012 ammonta a € 302.937,12;

**VISTI** gli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del citato articolo 23 *bis*, comma 1, del citato decreto legge n. 201 del 2011, della collaborazione offerta gratuitamente dalla Luiss Business School - Osservatorio *Executive Compensation*, con lettera del 25 gennaio 2012, e del supporto tecnico della Consob – Divisione Strategie Regolamentari;

**PRESO ATTO** delle relazioni inviate dalla Luiss Business School - Osservatorio *Executive Compensation* – in data 14 maggio 2012 e in data 20 marzo 2013, aventi ad oggetto l'individuazione di indicatori idonei alla classificazione in fasce delle società direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**TENUTO CONTO**, altresì, che la Consob - Divisione Strategie Regolamentari, con lettera del 17 maggio 2012, ha espresso parere favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business School - Osservatorio *Executive Compensation* per svolgere le analisi, ritenendola coerente con le finalità previste dal citato decreto legge n. 201 del 2011;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni elaborate dalla Luiss, per quanto riguarda la suddivisione in fasce delle società non quotate e del limite agli emolumenti stabilito dalla legge;

**PRESO ATTO** del parere n. 13649 del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, reso in data 11 febbraio 2013, che sancisce l'attualità del precetto contenuto nel comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "laddove demanda al decreto ministeriale la

classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012" e "calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori";

**UDITO** il parere n. 2648/13 del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del **23 maggio 2013**;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ ;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
2. Le società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, **applicano le disposizioni del presente decreto.**
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.

### Articolo 2

*(Classificazione delle società per fasce di complessità)*

1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere **dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti** - sono: a) "valore della produzione"; b) "investimenti"; c) "numero dei dipendenti". **Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.**
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma precedente, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la necessità del superamento della soglia per tutti i parametri:

Fascia	Valore della produzione (milioni di Euro)	Investimenti (milioni di Euro)	Numero dei dipendenti (unità)
1	≥ 1.000	≥ 500	≥ 5.000
2	≥ 100	≥ 1	≥ 500
3	< 100	< 1	< 500

3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti, le società classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2.

4. La società di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1.

### Articolo 3

#### *(Limite massimo degli emolumenti)*

1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere - comprensivi della parte variabile ove prevista - ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, è determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze:

Fascia	Limite retributivo (% trattamento economico del Primo Presidente di Corte di Cassazione)
<b>1</b>	100%
<b>2</b>	80%
<b>3</b>	50%

2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

3. Nei casi in cui l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della società, sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex articolo 2389, comma 3, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai precedenti commi per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, comma 3.

4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 95/2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non può essere superiore al 30% del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.

5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.

#### Articolo 4

*(Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'Assemblea)*

1. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il Collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
2. La relazione di cui al precedente comma deve illustrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di *performance*, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 3. La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa ogni anno dalle Società al Ministro dell'economia e delle finanze.**
- 4. Sulla base delle relazioni ricevute, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle camere un rapporto circa lo stato di attuazione del presente decreto.**

#### Articolo 5

*(Efficacia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono efficaci dalla data di pubblicazione.
2. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Roma,

**Simulazione attribuzione Fasce per DM**  
(Dati investimenti 2009-2011 - Val.della Produzione e Risorse 2011)

Società	Valore della Produzione (Milioni di Euro)	Investimenti in		Fascia (prima assegnazione)	Patrimonio netto	Fascia Definitiva (coerente con asset patrimoniali gestiti)
		immob.ni materiali, immateriali e finanziarie (Milioni di Euro)	Numero Risorse (Unità)			
<b>ANAS</b>	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
<b>Ferrovie dello Stato</b>	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
<b>RAI</b>	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1
<b>Invitalia</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>Coni Servizi</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
<b>Consap</b>	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>Consip</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
<b>ENAV</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>EUR</b>	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>GSE</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>IPZS</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>SOGEI</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2
<b>SOGIN</b>	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2
<b>ARCUS</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>Cinecittà Luce</b>	<100	>=1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>Italia Lavoro</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>RAM</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>Sicot</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>MEFOP</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>SOGESID</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3
<b>Studiare Sviluppo</b>	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3

Simulazione attribuzione Fasce per DM  
(Dati di riferimento triennio 2009-2011)

Società	Valore della Produzione (Millioni di Euro)	Investimenti in			Fascia (prima assegnazione)	Patrimonio netto	Fascia Definitiva (coerente con asset patrimoniali gestiti)
		immob.li materiali, immateriali e finanziarie (Millioni di Euro)	Numero Risorse (Unità)	Fascia			
ANAS	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1	
Ferrovie dello Stato	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1	
RAI	>=1.000	>=500	>=5.000	Fascia 1	Maggiore di 100 milioni	Fascia 1	
Invitalia	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
Coni Servizi	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2	
Consap	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
Consip	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2	
ENAV	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
EUR	<100	>=1	<500	Fascia 3	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
GSE	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
IPZS	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
SOGEI	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Maggiore di 100 milioni	Fascia 2	
SOGIN	>=100	>=1	>=500	Fascia 2	Minore di 100 milioni	Fascia 2	
ARCUS	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
Cinecittà Luce	<100	>=1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
Italia Lavoro	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
RAM	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
Sicot	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
MEFOP	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
SOGESID	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	
Studiare Sviluppo	<100	<1	<500	Fascia 3	Minore di 100 milioni	Fascia 3	





*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

3184/VAQUE/5617

Roma,

19 APR 2013

Al Consiglio di Stato  
Sezione consultiva per gli atti normativi

ROMA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento del tesoro

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ex art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di codesto Consiglio di Stato, si trasmette lo schema di provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla relazione debitamente firmata dall'On.le Ministro.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
*Ufficio legislativo economia*

Roma, 19 APR. 2013

*Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.*

Visto:

**Si trasmetta  
al Consiglio di Stato  
per il parere.**

IL MINISTRO

L'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'emanazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, che disponga:

- la classificazione per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la determinazione, per ciascuna fascia, del compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione delle società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

La norma in questione prevede, inoltre, che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi possa essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate e che, per tenere conto dei mutamenti di mercato e dell'inflazione, tali fasce e l'importo massimo dei compensi siano rideterminati almeno ogni tre anni.

Ai fini dell'emanazione del suddetto decreto, il Ministero si è avvalso del supporto scientifico offerto dalla *Luiss Business School*, costituendo un gruppo di lavoro tra gli Uffici del Dipartimento del Tesoro e quest'ultima, finalizzato all'individuazione degli indicatori richiesti dalla legge.

Come è noto, il quadro normativo di riferimento è profondamente mutato nel corso degli ultimi mesi, a seguito delle nuove disposizioni introdotte nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

Infatti, con le modifiche all'articolo 23-bis, apportate dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in particolare, dall'art. 2, commi 20-quater e 20-quinquies), è stato introdotto un espresso limite *ex lege* per i compensi agli amministratori con deleghe delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, commisurato al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Sull'interpretazione dello stesso articolo 23-bis, in seguito alle richiamate modifiche, si è altresì espresso il Consiglio di Stato – Adunanza Generale (parere n. 13649 dell'11 febbraio 2013), che in mancanza di espressa abrogazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 23-bis, ha confermato la necessità di procedere alla emanazione del decreto per *“la classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012”* e *“calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori”*.

Il presente decreto è, pertanto, attuativo della normativa vigente, e tiene conto dei suddetti indirizzi interpretativi forniti dal Consiglio di Stato.

Le disposizioni nello stesso contenute tengono conto, altresì, dei risultati di un nuovo studio della LUISS, elaborato, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per tener conto delle novità normative nel frattempo intervenute.

Ciò premesso, si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.

#### **Articolo 1** (*Ambito di applicazione*)

L'articolo 1 individua il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. In particolare, in linea con il disposto normativo, si prevede che le disposizioni del decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e che le società non

quotate, controllate dalle suddette società, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del decreto applicabili alla società controllante.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate, con ciò riprendendosi i contenuti del parere n. 125227P dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso in data 19 marzo 2013.

In particolare, l'Avvocatura, per società quotate come definite dall'articolo 34, comma 38, del decreto legge 179/2012 ha ritenuto debbano intendersi tutte le società che hanno emesso o emetteranno strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, anche diversi dalle azioni; in concreto, l'Avvocatura ha ritenuto non rilevante il momento (anteriore o successivo all'entrata in vigore della stessa disposizione) di effettiva emissione degli strumenti finanziari quotati.

L'Avvocatura ha, inoltre, ritenuto che la deroga per le società quotate - come sopra definite - prevista dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 debba intendersi come estesa anche alle società non quotate controllate dalla stessa società quotata.

#### **Articolo 2** (*Classificazione delle società per fasce di complessità*)

L'articolo individua tre indicatori quantitativi, desumibili dai bilanci sociali o consolidati, ove presenti, idonei a classificare in fasce le società rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e tali da sintetizzare un giudizio sulla complessità organizzativa e gestionale delle società stesse. Essi sono: a) "*valore della Produzione*"; laddove per società operanti in settori particolari (es. finanziario e assicurativo) tale dato non fosse desumibile da bilancio, devono essere utilizzati indicatori dimensionali tipici del settore di appartenenza (es. interessi attivi e dividendi, premi netti); b) "*investimenti*", calcolati come media degli ultimi 3 anni degli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie come da Rendiconto finanziario; c) "*numero dei dipendenti*".

Per considerare una società appartenente ad una determinata fascia devono sussistere tutti e tre i valori previsti per quella fascia.

In deroga a tali requisiti, per garantire coerenza anche rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti dalle società, qualora un'azienda di terza fascia avesse un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, viene automaticamente classificata nella fascia 2.

Si fa presente, infine, che la costituenda società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo ancora classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, viene inserita nella fascia 1.

#### **Articolo 3** (*Limite massimo degli emolumenti*)

Il comma 1 indica il criterio utilizzato per la individuazione del limite ai compensi: il limite massimo è determinato adottando un criterio "proporzionale" (100%, 80%, 50%), applicato al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della Giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 individua i soggetti a cui applicare tale tetto massimo di riferimento: all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

Si è inoltre previsto (comma 3) che, nei casi di cumulo di incarico dirigenziale (sorto anteriormente al settembre 2007 - si veda art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007) con la carica di amministratore, il limite retributivo fissato dal decreto si applica ai due compensi cumulati. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell' art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007, coloro che sono amministratori della società, con cui è instaurato un rapporto di lavoro anteriore alla data del 28 settembre 2007, non sono stati collocati di diritto in aspettativa senza assegni. Il comma 3, inoltre, prevede che, qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dal comma 2 per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, comma 3.

Il comma 4 prevede che ai Presidenti delle società, ai quali, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del D.L. n. 95 del 2012, siano conferite deleghe operative, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, non possa essere superiore al trenta per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della stessa società.

Il comma 5, per evitare dubbi interpretativi, specifica che i limiti massimi si applicano all'ammontare complessivo dei compensi, considerando anche i benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

Il comma 6 individua, nell'ambito dei limiti di cui al comma 2 e 4, l'ampiezza delle deleghe e principi oggettivi e trasparenti come criteri indicativi per i Consigli di amministrazione, che, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei limiti stabiliti, dovranno determinare in concreto il compenso. Pertanto, il limite indicato per ciascuna fascia deve essere considerato unicamente come importo massimo dei compensi e che gli stessi andranno determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle deleghe effettivamente attribuite, sulla complessità dell'incarico, sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, nonché su altri criteri oggettivi.

#### **Articolo 4** (*Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'Assemblea*)

Tale articolo definisce meglio i contenuti dell'informativa sulle politiche retributive che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deve fornire all'assemblea, stabilendo il contenuto minimo della relazione illustrativa.

**Articolo 5 (Efficacia)**

L'art. 4 prevede che il decreto abbia efficacia dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tanto premesso, si sottopone per il visto ai fini della trasmissione al Consiglio di Stato per il parere previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL CAPO DELL'UFFICIO  


**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

**VISTO** l'articolo 2389 del codice civile recante disposizioni in materia di compensi agli amministratori di società;

**VISTO** l'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede speciali disposizioni in riferimento ai compensi degli amministratori di società non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 del citato articolo 23-bis, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e che, per ciascuna fascia, è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate;

**VISTO** in particolare, il comma 5-bis del predetto articolo, introdotto dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (di seguito "decreto legge 95/2012"), che stabilisce che il compenso previsto, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori;

**VISTO** l'articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la lettera *d*), che prevede che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative;

**VISTO**, altresì, l'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 95/2012, che prevede che al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno;

**VISTO**, l'articolo 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244 del 2007 che stabilisce, tra l'altro, che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro – instaurato successivamente alla data del 28 settembre 2007 - con società a partecipazione pubblica o loro

partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso amministratori della società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità;

**VISTO** l'articolo 34, comma 38, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito "decreto legge 179/2012") che stabilisce che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

**VISTO** l'articolo 19, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale l'articolo 2497, primo comma, del codice civile, concernente la responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento delle società, si applica ai soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, che stabilisce che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione;

**VISTA** la nota n. 8104 del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione per l'anno 2012 ammonta a € 302.937,12;

**VISTI** gli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del citato articolo 23 *bis*, comma 1, del citato decreto legge n.201 del 2011, della collaborazione offerta gratuitamente dalla Luiss Business School - Osservatorio *Executive Compensation*, con lettera del 25 gennaio 2012, e del supporto tecnico della Consob – Divisione Strategie Regolamentari;

**PRESO ATTO** delle relazioni inviate dalla Luiss Business School - Osservatorio *Executive Compensation* – in data 14 maggio 2012 e in data 20 marzo 2013, aventi ad oggetto l'individuazione di indicatori idonei alla classificazione in fasce delle società direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

**TENUTO CONTO**, altresì, che la Consob - Divisione Strategie Regolamentari, con lettera del 17 maggio 2012, ha espresso parere favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business School - Osservatorio *Executive Compensation* per svolgere le analisi, ritenendola coerente con le finalità previste dal citato decreto legge n. 201 del 2011;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni elaborate dalla Luiss, per quanto riguarda la suddivisione in fasce delle società non quotate e del limite agli emolumenti stabilito dalla legge;

**PRESO ATTO** del parere n. 13649 del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, reso in data 11 febbraio 2013, che sancisce l'attualità del precetto contenuto nel comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "laddove demanda al decreto ministeriale la



classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012" e "calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori";

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del.....

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ ;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

2. Le società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, si adeguano alle disposizioni del presente decreto applicabili alla società controllante.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.

### Articolo 2

*(Classificazione delle società per fasce di complessità)*

1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere dall'ultimo bilancio approvato, consolidato ove esistente - sono: a) "valore della produzione"; b) "investimenti"; c) "numero dei dipendenti". Relativamente alla sola voce "investimenti", si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.

2. Sulla base degli indicatori di cui al comma precedente, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la necessità del superamento della soglia per tutti i parametri:

Fascia	Valore della produzione (milioni di Euro)	Investimenti (milioni di Euro)	Numero dei dipendenti (unità)
1	$\geq 1.000$	$\geq 300$	$\geq 5.000$
2	$\geq 100$	$\geq 1$	$\geq 500$
3	$< 100$	$< 1$	$< 500$

3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti, le società classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2.

4. La società di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1.

### Articolo 3

#### *(Limite massimo degli emolumenti)*

1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere -comprensivi della parte variabile ove prevista - ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, è determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze:

Fascia	Limite retributivo (% trattamento economico del Primo Presidente di Corte di Cassazione)
1	100%
2	80%
3	50%

2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

3. Nei casi in cui l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della società, sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex articolo 2389, comma 3, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anch'ella retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai precedenti commi per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, comma 3.

4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 95/2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, non può essere superiore al 30% del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.

5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.

#### Articolo 4

*(Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'Assemblea)*

1. Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il Collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

2. La relazione di cui al precedente comma deve illustrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di *performance*, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

#### Articolo 5

*(Efficacia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono efficaci dalla data di pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Roma,



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Ufficio legislativo economia*

4037

Roma, **18 MAR. 2013**

*Richiesta di parere in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

Visto:

**Si trasmetta  
all'Avvocato generale dello Stato  
per il parere.**

IL MINISTRO

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto nell'articolo 34, comma 38, una norma interpretativa in base alla quale *"Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati"*.

Al riguardo, sono emerse alcune rilevanti questioni interpretative in ordine alla portata applicativa del citato articolo 34, comma 38, con particolare riferimento a talune disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, di recente introdotte.

Nel dettaglio si pongono le seguenti questioni:

1. La norma sopra riportata identifica “*le società quotate*” nelle società che emettono “*strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati*”. Tale ultimo inciso sembrerebbe riferirsi non solo alle azioni, ma anche agli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, purché quotati in mercati regolamentati; di conseguenza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nella definizione di società quotate sembrerebbero doversi ricomprendere sia quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, sia le società che emettono altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (es. titoli obbligazionari).

Sul punto, si richiede il parere di codesta Avvocatura ai fini della corretta interpretazione della norma.

2. Ove la predetta interpretazione sia condivisa, si pone un’ulteriore questione ermeneutica. L’articolo 34, comma 38, del citato decreto non perimetra univocamente il proprio ambito applicativo, non risultando chiaro se la medesima norma si applichi:

- a) esclusivamente nei confronti delle società che risultavano essere “*emittenti*” strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati alla data del 19 dicembre 2012, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2012 che ha introdotto la disposizione di cui al comma 38 dell’articolo 34 del D.L. n. 179 del 2012;
- b) ugualmente nei confronti delle società che, anche dopo il 19 dicembre 2012, abbiano emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati su mercati regolamentati (es. titoli obbligazionari).

Qualora si condivida la soluzione di cui alla lettera a), pare evidente che le società quotate sarebbero un numero chiuso e si garantirebbe una maggiore certezza nell’applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica (che normalmente prevedono per le società quotate l’esclusione dalle misure di razionalizzazione).

Nel caso in cui, invece, si aderisca alla interpretazione indicata alla lettera b) e, dunque, si ritenga di ricomprendere nella nozione di società quotate tutte le società che dopo il 19 dicembre 2012 abbiano emesso strumenti finanziari anche diversi dalle azioni, la medesima norma si tradurrebbe in una clausola aperta, che consentirebbe facilmente di aggirare talune disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica ovvero di contenimento dei

compensi per gli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (v. art. 23-bis del D.L. n. 201 del 2011).

Più in particolare, con riguardo alle norme in materia di contenimento dei compensi per gli amministratori ed i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, l'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto, al comma 1, che *“fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi.”*.

Inoltre, il successivo comma 5-bis-bis ha stabilito che *“Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione...”*.

Infine, il comma 5-ter ha sancito che *“Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione...”*

E' evidente che le misure di contenimento introdotte dall'articolo 23-bis del D.L. n. 201 del 2011, per espressa previsione normativa trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle *“società non quotate”*, restandone escluse le società quotate.

Conseguentemente, ove si acceda alla soluzione di cui alla precedente lettera b), la disposizione dettata dal citato articolo 23-bis, oltre ad apparire facilmente eludibile (in quanto la semplice emissione di strumenti finanziari quotati, anche dopo il 19 dicembre 2012, consentirebbe di evitare l'applicazione del limite ivi previsto), risulterebbe di difficile applicazione, giacché la linea di demarcazione tra società quotate e non quotate sarebbe soggetta a mutamenti nel tempo, con ripercussioni negative sulla certezza dei rapporti giuridici sottoposti alla disciplina di cui al richiamato art. 23-bis.

Ciò premesso, qualora codesta Avvocatura condivida l'interpretazione sub b), tenuto conto delle conseguenze applicative sopra descritte, si potrebbe valutare la possibilità di uno specifico intervento legislativo volto a chiarire l'ambito temporale di applicazione dell'articolo 34, comma 38, del D.L. n. 201 del 2011, nel senso che quest'ultimo intende riferirsi alle società che risultavano "emittenti" strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, di conversione del D.L. n. 179 del 2012.

3. Strettamente connesso ai suesposti quesiti è l'ulteriore dubbio interpretativo relativo all'applicazione dell'art. 23-bis del D.L. n. 201 del 2011 alle società non quotate controllate dalle società "quotate".


Al riguardo, occorre ribadire che il menzionato articolo 23-bis si riferisce esclusivamente alle società "non quotate", senza fare alcun riferimento alle società non quotate che siano controllate da società quotate.

In proposito, si osserva che nel diritto vigente, ogni qualvolta il legislatore abbia inteso escludere le società quotate su mercati regolamentati dall'ambito applicativo di una disposizione normativa ha fatto riferimento, oltre che alle medesime società, anche a quelle controllate da queste ultime (come ad esempio recita l'art. 4, comma 13 del D.L. n. 95 del 2012: "*Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate*") delineando, in tal modo, un ambito applicativo più ampio che, nel ricomprendere sia la controllante che le controllate, estende il regime giuridico della prima alle seconde. Da tali disposizioni normative sembra potersi trarre un principio generale, che possa fungere da criterio ermeneutico.

Pertanto, nel silenzio della lettera della norma in questione, si sottopone all'esame dell'Avvocatura la possibilità di adottarne un'interpretazione sistematica, nel senso di ritenere l'esclusione delle società quotate estesa anche alle loro controllate, a prescindere dalla circostanza che siano o meno a loro volta quotate su mercati regolamentari.

IL CAPO DELL'UFFICIO



VISTO  
Il Capo di Gabinetto  




3184  
V.S. ecc.

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA


Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare CS13473/13 - Sez. AG  
Avv. Borgo

Si prega di indicare nella  
successiva corrispondenza i dati  
sopra riportati

19/03/2013-125227 P  
Roma  
TELEFAX

TELEFAX

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA  
ROMA



OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'ambito di applicazione dell'art. 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si riscontra la nota del 19.3.2013, prot. n. 3184/varie/4045, con la quale codesto Ministero ha sottoposto alla Scrivente alcune questioni interpretative in merito alla portata applicativa dell'art. 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a tenore del quale "Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Al proposito, si rappresenta quanto segue.

1) Si condivide l'avviso di codesto Dicastero in ordine alla necessità di ricomprendere, nella definizione di società quotate fornita dalla predetta norma, sia le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati sia quelle che emettono altri strumenti finanziari sempre quotati in mercati regolamentati, quali, ad esempio, i titoli obbligazionari.





## *Avvocatura Generale dello Stato*

2) Quanto, invece, all'individuazione del perimetro di applicazione della norma in argomento, questo Generale Ufficio ritiene che lo stesso ricomprenda anche le società che abbiano emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, anche dopo il 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge n. 221/12 con la quale è stata introdotta la disposizione di cui al comma 38 dell'art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Alla predetta conclusione, deve pervenirsi alla luce del tenore letterale della disposizione in argomento che, sebbene abbia carattere interpretativo, non sembra avere voluto, per così dire, fotografare la situazione esistente alla data del 19 dicembre 2012, ovvero fare riferimento, mediante la tecnica del c.d. rinvio ricettizio, alle sole società che avessero già emesso, alla predetta data, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se tale fosse stata la *intentio legis*, la norma avrebbe dovuto essere formulata nel seguente modo: "... si intendono per società quotate le società che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Una formulazione, quella di cui sopra, che lo stesso art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha utilizzato, al comma 22, ove è stato previsto che "*Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020*".

Quanto, poi, all'osservazione, svolta da codesto Ministero, che la predetta interpretazione della norma potrebbe esporre a rischi di elusione delle disposizioni in materia



## *Avvocatura Generale dello Stato*

di contenimento della spesa, la Scrivente non può non evidenziare come l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sia assoggettata ad una disciplina particolarmente stringente nonché a penetranti controlli da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nonché da parte della Banca d'Italia.

Ciò precisato, si rimette, comunque, alle valutazioni di codesta Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, anche in considerazione di quanto prima esposto, un intervento legislativo volto a limitare il perimetro di applicazione della disposizione in argomento alle sole società che avessero già emesso, alla data 19 dicembre 2012, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; a tale fine, potrà essere presa in considerazione la formulazione più sopra riportata.

Al proposito, va osservato come l'applicazione di una crescente normazione speciale inerente le società pubbliche sia stata esclusa, in via generale, per le società quotate in mercati regolamentati - e, più ampiamente, per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati - per le quali si registra un assoggettamento tendenzialmente esclusivo alla disciplina codicistica. La disciplina generale appare, dunque, in linea di massima riaffermata per le società quotate, per le quali la natura di soggetti sottoposti interamente al mercato sembra costituire una sorta di diaframma difensivo dall'applicazione intrusiva di regole pubblicistiche.

3) Per quanto concerne, infine, il dubbio interpretativo in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - ovvero se debbano ritenersi escluse dallo stesso non solo le società quotate ma anche le società non quotate controllate da una società quotata - la Scrivente condivide l'avviso espresso da codesto



*Avvocatura Generale dello Stato*

Ministero. Sono, infatti, numerose le disposizioni che, nell'escludere le società quotate dal perimetro di applicazione di una norma, fanno riferimento anche alle società controllate; si pensi, oltre alla norma citata da codesto Dicastero, all'art. 147-quater del T.U.E.L., inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, al comma 5, fa riferimento alle "società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"; una norma, quest'ultima, particolarmente significativa in quanto si conclude con una disposizione del tutto analoga a quella di cui all'art. 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo, infatti, che "A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO  
Michele Dipace

5184  
VARUS

Mod. UTLO15-CON



## Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 2048/13

Roma, addi 10.06.13

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero 1246/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**COMPENSI AMMINISTRATORI CON DELEGHE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EX ART. 23-BIS DL 6 DICEMBRE 2011, N. 201)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA**  
(.....)


Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
11 GIU. 2013
Prot. n. 7207

Numero 2548 / 13 e data 10 / 06 / 13



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2013

**NUMERO AFFARE 01246/2013**

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3184/varie75417 , in data 19/04/2013 , con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ufficio legislativo economia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'emanazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, che disponga:

- la classificazione per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la determinazione, per ciascuna fascia, del compenso massimo al quale i Consigli di amministrazione delle società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

La norma in questione prevede, inoltre, che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi possa essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate e che, per tenere conto dei mutamenti di mercato e dell'inflazione, tali fasce e l'importo massimo dei compensi siano rideterminati almeno ogni tre anni.

La relazione istruttoria avverte che ai fini dell'emanazione dello schema in esame il Ministero si è avvalso del supporto scientifico

offerto dalla Luiss Business School, costituendo un gruppo di lavoro tra gli Uffici del Dipartimento del Tesoro e quest'ultima, finalizzato all'individuazione degli indicatori richiesti dalla legge.

Il quadro normativo di riferimento è mutato a seguito delle nuove disposizioni introdotte nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica.

Con le modifiche all'articolo 23-bis, apportate dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in particolare, dall'art. 2, commi 20-quater e 20-quinquies), è stato introdotto un espresso limite ex lege per i compensi agli amministratori con deleghe delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, commisurato al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Sull'interpretazione dello stesso articolo 23-bis, in seguito alle richiamate modifiche, si è altresì espresso questo Consesso ( Adunanza Generale ,parere n. 13649 dell'11 febbraio 2013), chiarendo che in mancanza di espressa abrogazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 23-bis, resta confermata la necessità di procedere alla emanazione del decreto per “la classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012” e “calibrati

quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori”.

2. Ciò premesso, si illustra brevemente il contenuto dei singoli articoli dello schema in esame.

#### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

L'articolo 1 individua il perimetro di applicazione delle disposizioni in esame. In particolare, si prevede che le disposizioni dello schema si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e che le società non quotate, controllate dalle suddette società, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del decreto applicabili alla società controllante.

Il comma 3 prevede che le disposizioni del decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.

#### Articolo 2 (Classificazione delle società per fasce di complessità)

L'articolo individua tre indicatori quantitativi, desumibili dai bilanci sociali o consolidati, ove presenti, idonei a classificare in fasce le società rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011 e tali da sintetizzare un giudizio sulla complessità organizzativa e gestionale delle società stesse. Essi



sono: a) “valore della Produzione”; laddove per società operanti in settori particolari (es. finanziario e assicurativo) tale dato non fosse desumibile da bilancio, devono essere utilizzati indicatori dimensionali tipici del settore di appartenenza (es. interessi attivi e dividendi, premi netti); b) “investimenti”, calcolati come media degli ultimi 3 anni degli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie come da Rendiconto finanziario; c) “numero dei dipendenti”.

Per considerare una società appartenente ad una determinata fascia devono sussistere tutti e tre i valori previsti per quella fascia.

La costituenda società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo ancora classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, viene inserita nella fascia 1.

Articolo 3 (Limite massimo degli emolumenti)

Il comma 1 indica il criterio utilizzato per la individuazione del limite ai compensi: il limite massimo è determinato adottando un criterio “proporzionale” (100%, 80%, 50%), applicato al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della Giustizia al

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 individua i soggetti a cui applicare tale tetto massimo di riferimento: all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

Si è inoltre previsto (comma 3) che, nei casi di cumulo di incarico dirigenziale (sorto anteriormente al settembre 2007 - si veda art. 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244/2007) con la carica di amministratore, il limite retributivo fissato dal decreto si applica ai due compensi cumulati.

Il comma 4 prevede che ai Presidenti delle società, ai quali, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del D.L. n. 95 del 2012, siano conferite deleghe operative, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, non possa essere superiore al trenta per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della stessa società.

Il comma 5, per evitare dubbi interpretativi, specifica che i limiti massimi si applicano all'ammontare complessivo dei compensi, considerando anche i benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

Il comma 6 individua, nell'ambito dei limiti di cui al comma 2 e 4, l'ampiezza delle deleghe e principi oggettivi e trasparenti come criteri

indicativi per i Consigli di amministrazione, che, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei limiti stabiliti, dovranno determinare in concreto il compenso. Pertanto, il limite indicato per ciascuna fascia deve essere considerato unicamente come importo massimo dei compensi e che gli stessi andranno determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle deleghe effettivamente attribuite, sulla complessità dell'incarico, sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, nonché su altri criteri oggettivi.

Articolo 4 (Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'Assemblea)

Tale articolo definisce meglio i contenuti dell'informativa sulle politiche retributive che il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, deve fornire all'assemblea, stabilendo il contenuto minimo della relazione illustrativa.

Articolo 5 (Efficacia)

L'art. 4 prevede che il decreto abbia efficacia dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Considerato.

1. Il testo in esame appare aderente alla norma primaria e alle indicazioni espresse da questo Consesso nel parere reso dall'Adunanza generale dell'11 febbraio 2013. Come ricordato, le disposizioni in esame sono espressione del potere normativo secondario direttamente intestato dalla legge al Ministro

dell'economia e delle finanze , in ragione dello specifico disposto dell'art. 23 bis , comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011; si tratta peraltro dell'attualizzazione dello schema generale della articolazione del potere regolamentare , come disciplinato dall'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; dunque è sistematicamente corretto richiamare nel preambolo del decreto detta disposizione, al fine di collocare in modo appropriato l'esercizio del potere regolamentare de quo: .

2. In adesione al parere di questo Consesso, prima citato , lo schema in esame attualizza il precetto contenuto nel comma 1 dell'art. 23 bis, citato, procedendo alla classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, e alla fissazione , per ciascuna fascia, di limiti differenziati per la determinazione degli emolumenti da corrispondere , ai sensi dell'art. 2389, terzo comma , del codice civile, entro il limite massimo del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Quanto all'ambito di applicazione dello schema, questa Sezione prende atto della scelta operata dal MEF ( art. 1, comma 3 ) di aderire alla lettera della disposizione primaria, indirizzando la normativa al solo perimetro delle società non quotate , direttamente controllate dal MEF , sulla base della formula di controllo societario

di cui all'art. 2359, primo comma , numero 1, del codice civile. Dunque lo schema in esame non si applica alle società , quotate e non quotate , che sono a loro volta controllate da società, partecipate dal tesoro, che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Si tratta di una scelta che presenta una sua plausibilità logica e di sistema , coerente con il contenuto di altre disposizioni che nell'escludere le quotate dal perimetro di applicazione di una normativa estendono tale esclusione anche a tutte le controllate ( cfr art. 147 quater del TUEL).Si tratta di una formula che tende a far prevalere la disciplina della società quotata su tutta la filiera delle controllate , a prescindere dalla scelta di quotare o meno queste ultime; una scelta che lascia dunque intestata alla società capofila quotata tutte le opzioni , societarie e produttive , una volta deciso di far recedere la partecipazione pubblica da una quota di controllo e di aprire la società capofila alla emissione di strumenti finanziari quotati. Si è dunque preferito aderire ad una applicazione in definitiva di sistema , in ordine al limite agli emolumenti, accentuando e preservando per intero l'ambito di autonomia organizzativa intestato alla società madre che emette strumenti finanziari quotati. E' dunque una soluzione che presenta una sua logica , come del resto ha avuto modo di osservare anche l'Avvocatura generale dello Stato nel suo parere , in data 19 marzo 2013, - 125227P.

3. Nella formulazione del comma 2 dell'art. 1 dello schema è consigliabile accorciare la catena di trasmissione del comando recato dalla disposizione, riformulando il comma nel seguente modo: “ Le società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto”.

4. La classificazione delle società per fasce di complessità introduce una restrizione dell'ambito di applicazione ( ultimo bilancio approvato) nelle due voci : valore della produzione e numero dei dipendenti, che non appare logica; soprattutto a fronte della estensione ai tre esercizi precedenti del calcolo mediano della voce investimenti. Poiché non è dato comprendere ( neppure nella relazione istruttoria) il senso di questa scelta, si suggerisce di modificare la disposizione nel senso di desumere il valore di tutti e tre gli indicatori dal valore medio degli ultimi tre esercizi; si tratta di una estensione che offre una valutazione ponderata più equilibrata e approfondita della composizione qualitativa e quantitativa della operatività della società.

5. In questo stesso ordine di considerazioni non appare del tutto perspicua la logica che ha condotto a comprendere nella fascia 2 una platea vastissima di società , tutte collocabili in una area che moltiplica per dieci i valori che separano la terza fascia dalla prima. Sarebbe più logico allargare la terza fascia e ricondurre la seconda fascia entro una banda di oscillazione più contenuta.


6. Nell'art. 4 , al comma 2, è utile valutare la possibilità di prevedere che la relazione ivi prevista venga trasmessa anche al Ministro dell'economia e delle finanze, che annualmente potrebbe trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dello schema in esame. Si tratta di creare uno strumento che consenta alle Camere e alla opinione pubblica di seguire in modo trasparente ed informato l'attuazione di una normativa particolarmente rilevante e delicata.

P.Q.M.

La Sezione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema regolamentare in oggetto, con le osservazioni e proposte di modificazioni di cui alla parte motiva.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Mauro Cusi Sorici

3184  
VARESE



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

Sped. N. 559/2013

Roma, addì 11 FEBBRAIO 2013

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere di ADUNANZA GENERALE Gab.N. 1/2013  
emesso sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**QUESITO:**

**COMPENSI PER GLI  
AMMINISTRATORI E PER I  
DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ  
CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI**

Segretario Generale

Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
18 FEB. 2012
Prot. n. 2631





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Adunanza Generale del 24 gennaio 2013

**Gabinetto 00001/2013**

**NUMERO AFFARE 13649/2012**

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze

Quesito: compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Garofoli;

PREMESSO

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito a talune questioni interpretative poste dall'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ora rubricato "*Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni*", e in specie relative al rilievo da riconoscere alle integrazioni che alla disciplina recata dalla disposizione citata ha apportato il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135.

Per una chiara comprensione dei profili problematici sottoposti con il quesito al vaglio dell'adunanza generale è necessario ricostruire in modo diacronico la disciplina relativa ai compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 30 marzo 2011, n. 165.

2. La disciplina è contenuta nell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

2.1. Ebbene, prima che il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135, intervenisse ad integrarne il contenuto, il citato art. 23-*bis* –composto nella originaria formulazione da cinque commi– aveva un ambito soggettivo di operatività circoscritto alle sole società non quotate, direttamente o indirettamente (comma 4) controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, senza estendersi, quindi, alle strutture societarie controllate dalle altre pubbliche amministrazioni.

Con riguardo alle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione richiamata, senza fissare direttamente un

limite massimo per i compensi degli amministratori, rinvia ad un decreto del Ministro per la classificazione per fasce delle stesse società, da effettuare sulla base di indicatori dimensionali di tipo quantitativo e qualitativo; classificazione strumentale alla determinazione, fascia per fascia, del limite massimo dei compensi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono riferirsi per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c., agli amministratori investiti di particolare cariche sociali. Il decreto, per la cui adozione l'art. 23-bis indica il termine del 31 maggio 2012, non è stato tuttavia adottato. Il comma 2 dello stesso articolo disciplina, peraltro, la procedura da seguire per aggiornare, sempre attraverso l'adozione di un ulteriore decreto del Ministro, le predette fasce di classificazione delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 23-bis, 6 dicembre 2011, n. 201, pertanto, nella sua originaria formulazione, senza individuare direttamente il tetto ai compensi degli amministratori delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, rinvia ad un decreto ministeriale, con l'intento di assicurare che nella fissazione dei limiti si tenga conto della consistenza quantitativa e qualitativa delle differenti strutture societarie; evidente, pertanto, la *ratio* sottesa alla disciplina descritta, volta a garantire che i limiti ai compensi siano stabiliti non in astratto e in modo indifferenziato, ma viceversa calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità

gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori.

Si consideri, peraltro, che nessuna disciplina era contenuta nell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, nella originaria formulazione, quanto al profilo del momento di operatività dei nuovi limiti, una volta stabiliti con il decreto ministeriale.

2.2. Senonché, l'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha subito rilevanti integrazioni per effetto del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *spending review*) convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135 (art. 2, comma 20-*quater* e *quinqüies*).

In particolare, il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, ha da un lato aggiunto i commi 5-*bis* e 5-*ter* nel corpo dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'altro, dettato un'apposita disciplina relativa all'operatività del limite ai compensi (art. 2, comma 20-*quinqüies*).

I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunti dall'art. 2, comma 20-*quater*, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, dispongono, invero, da un lato che *“Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”* (5-*bis*), dall'altro, che *“Il trattamento*

*economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente” (5-ter).*

Lo stesso art. 2, comma 20-*quater*, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, alla lett. a), nel corpo del comma 4 dell’art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, ha aggiunto dopo la parola «*controllante*» le seguenti: «*e, comunque, quello di cui al comma 5-bis*».

Nella formulazione conseguente alla su indicata modifica apportata dall’art. 2, comma 20-*quater*, lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, pertanto, l’art. 23-*bis*, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che “*Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la società controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza*”.

Infine, l’art. 2, comma 20-*quinqüies*, del citato d.l. 6 luglio 2012, n. 95, prescrive che le disposizioni di cui al comma 20-*quater* “*si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.

2.3. Volendo schematizzare le novità introdotte in sede di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, può osservarsi quindi che:

- è stato in primo luogo ampliato l'ambito soggettivo della disciplina volta ad introdurre limiti ai compensi, ormai estesa alle società non quotate controllate da tutte le amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (non più quindi alle sole società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze), e, all'interno di queste, ai dipendenti, e non più pertanto, ai soli amministratori;
- al contempo, le nuove previsioni fissano “*comunque*” un tetto ai compensi, individuandolo, come già disposto dall'art. 23-*ter* dello stesso d. l. n. 201 del 2011 per il personale delle amministrazioni statali, nel trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, limite peraltro già in passato previsto, ancorché con diverse modalità, dall'art. 3, co. 44, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Si consideri ancora che:

- i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, fanno comunque salve le disposizioni legislative e regolamentari che fissano limiti ai compensi inferiori a quello previsto per il primo presidente della Corte di cassazione;
- per effetto della modifica apportata dall'art. 2, comma 20-*quater*, lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, il comma 4 dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede espressamente, ancorché con riferimento alle società non quotate indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che i consigli di amministrazione sono tenuti a rispettare, in sede di determinazione dei compensi degli

amministratori, al contempo il limite massimo indicato dal decreto (cui rinvia il comma 1 dello stesso art. 23-bis) e “*comunque, quello di cui al comma 5-bis*”;

• l'art. 2, co. 20-*quinqüies*, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto un regime transitorio in forza del quale i predetti commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis* del d.l. n. 201 del 2011 (come aggiunti dal comma 20-*quater* dell'art. 2 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95) si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (7 agosto 2012) ed ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data da ultimo indicata: regime transitorio, come sopra rimarcato, non contemplato per le disposizioni contenute nei precedenti commi da 1 a 5).

3. Tanto chiarito in merito all'evoluzione della disciplina di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quesito in oggetto, nel dubitare della sopravvivenza delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'art. 23-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, chiede al Consiglio di Stato:

“1) *se, in ragione dell'introduzione con la legge di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, continuano a sopravvivere le previsioni contenute nei commi precedenti (da 1 a 5) ovvero devono ritenersi abrogati, seppure per via implicita;*

2) *se, in ragione del limite massimo dei compensi fissato con i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23- bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento a tutte le società controllate direttamente ed indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui*

*all'art. 1, comma 2, del d. lgs n. 165 del 2001 (che non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione), sia ancora attuale il precetto contenuto nel comma 1 dell'art. 23-bis relativo all'adozione, con riferimento alle sole società controllate dal MEF, del decreto ministeriale di classificazione per fasce, il cui termine - peraltro - risulta scaduto (31 maggio 2012);*

*3) se possono ritenersi ancora vigenti le previsioni (contenute nei commi da 1 a 5 dell'art. 23-bis), limitate alle sole società del MEF ed ai loro amministratori, laddove i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, recano una disciplina che si estende a tutte le società controllate direttamente ed indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che prendono in considerazione non solo gli amministratori investiti di particolari cariche sociali ma anche i dipendenti delle predette società;*

*4) se, in ragione della previsione di un regime transitorio che differisce l'applicabilità dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (cfr. art. 2, comma 20-quinquies, del d.l. n. 95 del 2012), possa ritenersi ancora compatibile la disciplina contenuta nei commi da 1 a 5 che, se attuata (essendo di immediata applicazione), introdurrebbe una disciplina differenziata per le sole società controllate dal MEF, limitata peraltro ai soli amministratori di quelle società;*

*5) se è ancora compatibile la disciplina contenuta nei commi da 1 a 5 dell'art. 23-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 che rimette ad un decreto ministeriale la classificazione per fasce delle società del MEF laddove i commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo non rimandano ad analoga fonte secondaria una simile classificazione riferita alle società controllate dalle altre pubbliche amministrazioni*



*contemplate nell'art. 1, comma 2, del 30 marzo 2001, n. 165".*

## CONSIDERATO

1. Ritiene l'adunanza generale che assuma carattere di centralità nella definizione delle questioni interpretative prospettate la ricostruzione dei rapporti tra originaria disciplina introdotta dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, e recata nei primi cinque commi dell'art. 23-*bis*, e la nuova regolamentazione introdotta dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135, contenuta nei commi 5-*bis* e 5-*ter*, d.l. n. 201 del 2011, oltre che nell'art. 2, co. 20-*quinquies*, del d.l. n. 95 del 2012.

2. Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, invero, non ritiene l'adunanza generale che la disciplina sopravvenuta abbia comportato un effetto di tacita abrogazione della specifica regolamentazione introdotta nel 2011 per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in specie laddove la stessa, senza fissare per i compensi dei relativi amministratori con deleghe un tetto unico e indifferenziato, demanda ad un decreto ministeriale la classificazione per fasce delle società stesse e l'individuazione, quindi, per ciascuna delle medesime fasce, di un apposito limite ai compensi.

A sostegno dell'assunto illustrato ritiene l'Adunanza che deponga una pluralità di argomenti, di tipo testuale, sistematico e teleologico.

2.1. Giova tuttavia anteporre alla esposizione degli indicati argomenti una sintetica illustrazione delle posizioni che, in dottrina e

giurisprudenza, sono emerse in merito ai presupposti che è necessario sussistano perché possa concludersi per l'intervenuta abrogazione tacita di una previsione normativa.

Invero, l'abrogazione tacita o implicita opera quando sussiste un obiettivo contrasto tra le nuove norme e quelle precedenti, sicché non può ammettersi una contestuale applicazione delle stesse.

E' necessario, quindi, come diffusamente osservato in dottrina, che emerga tra le nuove norme e le precedenti un'incompatibilità evidente, una contraddizione talmente consistente che risulti impossibile l'applicazione contemporanea delle stesse.

Nei termini illustrati si è del resto stabilmente espressa la giurisprudenza anche del Consiglio di Stato.

In particolare, secondo Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5842, *“affinché si abbia l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione normativa occorre che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità, configurabile solo allorquando la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causadella radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni”*.

In termini, Cass., sez. lav., 10 agosto 1998, n. 7840, secondo cui *“l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti - che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale - si verifica soltanto quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione,*

*cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e/o l'inosservanza dell'altra'* (*ex multis*, in tal senso, Cass. 20 dicembre 1951, n. 2867; 14 agosto 1959, n. 2527; 18 agosto 1966, n. 2246; Cass, sez. lav., 13 ottobre 1990, n. 10061; Cass., sez. lav., 3 febbraio 1989, n. 681; Cass., sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13521).

Ebbene, i descritti presupposti di oggettiva ed assoluta incompatibilità non si riscontrano in alcun modo nel caso portato al vaglio dell'adunanza generale.

2.2. In primo luogo, non può considerarsi certo priva di rilevanza la circostanza per cui il legislatore del 2012, intervenendo direttamente con la tecnica della novella sull'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, si sia limitato ad aggiungere, nel testo dello stesso, ulteriori disposizioni (commi 5-*bis* e 5-*ter*) volte –come rilevato- ad estenderne l'ambito soggettivo e a fissare “comunque” un tetto massimo ai compensi, senza incidere, abrogandola, sulla disciplina specificamente dettata per i compensi degli amministratori delle società non quotate del Ministero dell'economia e delle finanze dai primi cinque commi dello stesso art. 23-*bis*.

Si tratta di un primo e non poco consistente indice sintomatico della volontà del legislatore del 2012 di intervenire sulla disciplina preesistente al fine di integrarla e non già certo di abrogarla.

A confortare in modo significativo (se non dirimente) la illustrata ricostruzione depone, inoltre, la tecnica utilizzata dal legislatore del 2012 nel riformulare il comma 4 dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che, già nell'originaria formulazione, estendeva alle società

indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze il meccanismo della classificazione per classi, demandato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ebbene, come osservato nell'illustrare l'evoluzione della disciplina, per effetto della modifica apportata dall'art. 2, comma 20-*quater*, lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, il comma 4 dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede ora espressamente, ancorché con riferimento alle società non quotate indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che i consigli di amministrazione sono tenuti a rispettare, in sede di determinazione dei compensi degli amministratori, al contempo il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cui rinvia il comma 1 dello stesso art. 23-*bis*) e “*comunque, quello di cui al comma 5-bis*”.

Lo stesso art. 2, comma 20-*quater*, pertanto, pure introducendo il tetto massimo parametrato al trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione (con l'inserimento dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis*), richiama testualmente, nel modificare il comma 4 dello stesso art. 23-*bis*, il meccanismo di definizione dei limiti ai compensi ruotante attorno alla suddivisione -con regolamento ministeriale- delle società controllate dal Ministero così attestando *per tabulas* la tesi della complementarietà (e non alternatività ed incompatibilità) delle discipline del 2011 e del 2012.

Anche dopo le novità apportate dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, e nonostante quindi la nuova previsione *ex lege* di un tetto massimo ed insuperabile permane l'operatività dell'originaria previsione dell'art.

23-*bis*, co. 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, laddove demanda al decreto ministeriale la classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012.

Conclusioni, questa, peraltro, che, testualmente supportata -per le società non quotate controllare "*indirettamente*" dal Ministero dell'economia e delle finanze- dal comma 4 dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, non può non estendersi alle società controllate "*direttamente*" dallo stesso Ministero, come desumibile, oltre che da scontati elementi di ragionevolezza, dal rinvio che il citato comma 4 reca al comma 1.

2.4. A sostegno della illustrata ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le descritte discipline del 2011 e del 2012 militano, altresì, argomenti di tipo teleologico, relativi alle ragioni sottese alle novità introdotte in sede di conversione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95.

Invero, le due discipline dettate in tema di limiti ai compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche rispettivamente dai d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e d.l. 6 luglio 2012, n. 95, lungi dal porsi in rapporto di incompatibilità, sono in evidente relazione di complementarietà.

Con maggiore impegno esplicativo, la disciplina del 2012, senza porsi in contrasto con l'originaria regolamentazione introdotta dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, la completa, estendendone l'ambito soggettivo

di operatività e introducendo un limite massimo ai compensi.

Un limite che in alcun modo, tuttavia, osta alla operatività di quanto specificamente disposto dai primi cinque commi dell'art. 23-*bis*, laddove in particolare dispongono che con decreto ministeriale si attenda alla classificazione per fasce delle società non quotate controllate da quella Amministrazione e alla conseguente previsione di ulteriori limiti ai compensi che, fermo il tetto massimo (ora previsto dal comma 5-*bis* dello stesso art. 23-*bis*, parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione e introdotto in via generale per le società non quotate controllate da tutte le amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), siano calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori.

2.5. Né, d'altra parte, persuade la prospettazione del Ministero laddove, nel sostenere la sopravvenuta e implicita abrogazione del meccanismo normativo specificamente previsto dai primi cinque commi dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per le sole società non quotate controllate direttamente o indirettamente dal Ministero, pone in rilievo che per le società controllate da tutte le altre pubbliche amministrazioni contemplate nell'art. 1, comma 2, del 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso art. 23-*bis* prevede, ai commi 5-*bis* e *ter*, il solo tetto massimo parametrato al trattamento economico del primo presidente

della Corte di cassazione.

Si tratta, ad avviso della Sezione, di una distonia solo apparente, in ogni caso agevolmente superabile in via interpretativa.

2.5.1. Da un lato, invero, anche per le società controllate da amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, la previsione del tetto ai compensi come introdotto dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, non esclude affatto che si possa e si debba tener conto, in sede di concreta determinazione dei compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti e in omaggio a principi di proporzionalità e ragionevolezza, della reale consistenza quantitativa e qualitativa della singola struttura societaria, quale fattore indicativo della concreta portata delle competenze, degli impegni e delle responsabilità propri dei relativi amministratori e dipendenti.

2.5.2. A ciò si aggiunga che la classificazione per fasce delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, cui in sede di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 23-*bis*, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, si dovrà attendere sulla base di indicatori dimensionali di tipo quantitativo e qualitativo, potrà valere come parametro di buona prassi destinato ad orientare la definizione dei compensi spettanti ad amministratori e dipendenti delle società controllate dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 30 marzo 2001, n. 165.

2.6. Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, l'adunanza generale –così definendo in modo congiunto i quesiti prospettati– ritiene che l'introduzione, con la legge di conversione del d.l. 6 luglio

2012, n. 95, dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, non ha comportato l'abrogazione delle previsioni contenute nei commi precedenti (da 1 a 5), con la conseguenza che, fermo il limite massimo dei compensi fissato con i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, con riferimento a tutte le società controllate direttamente ed indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs n. 165 del 2001 (parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione), è ancora attuale il precetto contenuto nel comma 1 dell'art. 23-*bis* relativo all'adozione, con riferimento alle sole società controllate dal MEF, del decreto ministeriale di classificazione per fasce e di conseguente individuazione dei corrispondenti limiti ai compensi degli amministratori e dei dipendenti.

3. Quanto, infine, alla operatività del suddetto decreto, non può l'adunanza generale che constatare come in forza dell'art. 2, co. 20-*quinquies*, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, per le sole disposizioni di cui al comma 20-*quater* (non anche, quindi, per quelle dei primi cinque commi dell'art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) sia disposto un meccanismo destinato a produrre uno spostamento in avanti nel tempo della rispettiva efficacia dovendo le stesse applicarsi *“rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

L'adunanza generale, pertanto, attesa la chiara formulazione testuale



della previsione normativa citata, è dell'avviso che in via interpretativa non sia possibile assoggettare allo stesso momento di operatività che l'art. 2, co. 20-*quinquies*, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, individua per l'applicazione del tetto massimo parametrato al trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione, i limiti individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 1 dello stesso art. 23-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

La suillustrata conclusione pare del resto coerente con l'intento originario del legislatore del 2011, laddove ha introdotto, con due disposizioni tra loro in immediata successione (artt. 23-*bis* e 23-*ter*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201), limiti massimi ai compensi, da un lato, degli amministratori delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'altro, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, senza espressamente prevedere, né per gli uni né per gli altri, meccanismi di spostamento in avanti nel tempo della operatività dei limiti stessi.

P.Q.M.

Nei sensi sopra esposti è il parere dell'adunanza Generale del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Giancarlo Coraggio



L'ESTENSORE

Roberto Garofoli

